

Codice A2003B

D.D. 9 gennaio 2021, n. 1

Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino - Introito della somma di Euro 272.644,15.



ATTO DD 1/A2003B/2021

DEL 09/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

OGGETTO: Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010 all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino - Introito della somma di Euro 272.644,15.

Premesso che, ai sensi della Legge regionale 28.8.1978, n. 58, con determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010, è stato assegnato, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino, un contributo di Euro 250.000,00 per il sostegno alla realizzazione del progetto "Giappone, lo spirito nella forma NINGYO – Bambole" in riferimento al quale la medesima Associazione aveva presentato domanda di finanziamento, con nota prot. n. 6783 del 23.2.2010;

atteso che il Settore regionale DB1804, attualmente A2003B, ha erogato il sopra citato contributo in due tranches: un acconto pari al 50% in data 24.12.2010 e la restante quota a saldo, in data 13.07.2011, dietro presentazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, del rendiconto consuntivo redatto in conformità alle prescrizioni di cui alla DGR 48 – 12423 del 26.10.2009;

dato atto che il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino, con nota prot. n. 278446 del 2.10.2020, pervenuta in pari data alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio al numero di protocollo 8173/A200A, ha trasmesso, alla Regione Piemonte, il processo verbale di constatazione redatto, in data 1.10.2020, al termine dell'attività ispettiva dallo stesso eseguita nei confronti della predetta Associazione in materia di contributi e/o finanziamenti di origine comunitaria, nazionale e locale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2 del D.Lgs. 19.3.2001, n. 68;

considerato che l'accertamento ispettivo ha interessato i contributi dalla medesima Associazione percepiti a decorrere dall'anno 2010 e tra l'altro, in particolare, il contributo regionale alla medesima concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale;

rilevato che, per quanto concerne la realizzazione del Progetto "Giappone, lo spirito nella forma

NINGYO – Bambole”, finanziato dalla Regione Piemonte, sono stati evidenziati, nel suddetto verbale, gli elementi cronologici dell’attività ispettiva sopra descritta, dalla quale è emerso che diversi documenti analiticamente indicati nel prospetto di rendicontazione prodotto dalla ridetta Associazione e riferiti alle spese sostenute per la realizzazione del precitato progetto del costo complessivo di Euro 360.023, 82 – nello specifico attinenti a collaborazioni occasionali comprovate mediante ricevute fiscali con ritenute d’acconto – non sono mai stati rinvenuti nell’ambito della documentazione contabile che i militari preposti all’ispezione hanno acquisito agli atti presso la sede dell’Associazione medesima;

rilevato altresì che – come esposto nel richiamato verbale - a seguito di un raffronto effettuato dai predetti militari tra la documentazione acquisita agli atti e quella che la suddetta Associazione ha trasmesso alla Regione al termine della realizzazione del progetto finanziato, è risultato che lo stesso Ente è stato sottoposto, mediante sorteggio, ad un controllo a campione di secondo livello, eseguito dalla Regione in data 22.1.2013; in occasione di tale controllo, il medesimo Ente è stato invitato dall’Amministrazione regionale ad esibire gli estratti conto bancari ad integrazione delle ricevute di bonifico dallo stesso inizialmente prodotte a giustificazione dei pagamenti afferenti ad alcune prestazioni occasionali;

considerato che la suddetta documentazione bancaria è stata quindi trasmessa alla Regione da parte del succitato Ente, in data 13.2.2013, e a seguito della relativa verifica effettuata a cura del competente Settore regionale DB1804, il precitato controllo di II livello si è concluso favorevolmente, fatta salva la rideterminazione, in Euro 359.161,20, dell’ammontare complessivo dei costi di esecuzione del progetto come sopra individuato, in dipendenza del mancato riconoscimento dell’importo totale di Euro 862,62 non adeguatamente documentato con idonei giustificativi di spesa valutati ammissibili, come si evince dalla nota prot. 2476/DB1804 del 21.2.2013;

rilevato in particolare che, relativamente a numerose prestazioni occasionali rendicontate alla Regione da parte della suddetta Associazione, i militari verbalizzanti hanno dettagliatamente accertato che, in realtà, non sono stati eseguiti, a cura di quest’ultima, alcuni pagamenti, al netto delle ritenute d’acconto del 20%, per un importo complessivo stimato in Euro 106.000,00, corrispondente alla somma delle singole cifre esposte nelle pertinenti ricevute distintamente esibite all’Amministrazione regionale nell’ambito della rendicontazione contabile di riferimento;

dato atto che, in base a quanto attestato nel processo verbale, a seguito del confronto che i militari hanno eseguito fra gli estratti conto dagli stessi acquisiti in sede di ispezione con quelli inoltrati al succitato Settore regionale per il perfezionamento del controllo a campione di secondo livello, è palesemente emerso che la predetta Associazione ha dimostrato di avere sostenuto i predetti costi mediante presentazione all’Ente regionale di “documentazione bancaria falsa” e di non avere, pertanto, mai provveduto ad effettuare i versamenti a mezzo bonifico;

considerato inoltre che, secondo quanto esposto nel medesimo verbale, come si evince dagli estratti di conto corrente sul rapporto n. 60001329 esaminati dal predetto Nucleo di Polizia, è stato altresì appurato che “la fattura n. 596 del 6.7.2010” emessa dalla “Ditta ALBATROS TOP BOAT S.r.L “ di Verbania per l’importo di Euro 8.264,00, prodotta alla Regione dalla suddetta Associazione nell’ambito dei giustificativi di spesa, non risulta essere mai stata da quest’ultima pagata, benchè, in relazione a tale fattura, fosse stata esibita, alla Regione, la ricevuta di riferimento della disposizione del bonifico, con data valuta 7.7.2010;

rilevato che, in relazione alla pratica del contributo a sostegno del sopra menzionato Progetto “NINGYO – Bambole del Giappone”, il precitato Reparto di Polizia ha rilevato “l’indebita

percezione di Euro 114.264,00, ottenuta mediante la presentazione” alla Regione “di documentazione giustificativa di spese ideologicamente falsa, attestante il pagamento di spese mai sostenute”, così come testualmente è riportato nel richiamato processo verbale di constatazione;

dato atto che, per quanto sopra riportato, con nota prot. n. 8531/A2003B del 13.10.2020, indirizzata per conoscenza al Settore regionale Avvocatura, è stato conseguentemente comunicato, alla suddetta Associazione, l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del contributo di Euro 250.000,00 alla medesima assegnato con il predetto provvedimento dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010;

considerato che, nella succitata lettera, veniva, inoltre, tra l’altro, concessa allo stesso Ente la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni, entro e non oltre il termine di trenta giorni, dalla data di ricevimento della comunicazione medesima;

rilevato che, con nota pervenuta in data 9.11.2020 alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio al numero di protocollo 9489/A2003B, gli Avvocati Federica Finello e Nicola Feo hanno presentato le controdeduzioni nel rispetto del succitato termine, nell’interesse della ridetta Associazione A.S.D. Yoshin RYU dagli stessi legali rappresentata;

dato atto che è stata, di conseguenza, espletata un’autonoma e distinta istruttoria amministrativa interna, da parte del competente Ufficio del Settore regionale Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo, volta alla puntuale verifica della documentazione che è stata, tra l’altro, oggetto della sopra citata ispezione della Guardia di Finanza e dalla quale è emerso che le argomentazioni addotte dall’Associazione, nella suddetta nota, sono prive di fondamento giuridico per le osservazioni di seguito esplicitate;

atteso che, nell’ambito della motivazione in fatto e in diritto posta a fondamento delle controdeduzioni formulate dall’Associazione in argomento, è stata, in primo luogo, addotta l’intervenuta prescrizione del diritto a chiedere la restituzione delle somme erogate, a titolo di ripetizione dell’indebitato, avuto riguardo alla circostanza che “l’eventuale reato collegabile all’asserita condotta illecita dell’associazione si è ormai prescritto”;

rilevato in proposito che la Guardia di Finanza, in esito alla richiesta del 13.11.2020 del già citato Settore regionale volta ad assumere precise informazioni in merito alla prescrizione penale, con nota prot n. 0360514/2020 del 14.12.2020, pervenuta in data 16.12.2020, al numero di protocollo n. 11427/A2003B, ha comunicato che, in relazione ad elementi di reato riconducibili alla fattispecie penale di cui all’art. 640 bis del c.p. relativi ai contributi percepiti dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu negli anni 2010 e 2011, è a tutt’oggi radicato il procedimento penale n. 2791/15 mod. 45 R.G.N.R. nei confronti dell’Associazione medesima, come risulta dal nulla osta rilasciato, allo stesso Reparto di Polizia, dalla competente Autorità giurisdizionale in data 30.11.2020;

rilevato inoltre che, in base alla giurisprudenza della Corte dei Conti, ai fini del risarcimento del danno erariale, la PA non può ignorare la prescrizione del reato – nel caso di specie mai dichiarata dall’Autorità Giurisdizionale – ma può agire a tale scopo entro cinque anni dalla data in cui ha acquisito piena conoscenza del fatto illecito, che nella fattispecie in argomento corrisponde a quella della nota prot. n. 278446 datata 2.10.2020 con la quale il richiamato Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino ha trasmesso alla Regione il suddetto processo verbale di constatazione redatto nel giorno 1.10.2020;

rilevato, infine che, a prescindere dalla prescrizione o meno del reato, è genericamente previsto in capo all’Autorità amministrativa, in sede di autotutela, il potere di revocare gli atti amministrativi

dalla stessa in precedenza emanati e, fra questi, anche gli atti di attribuzione di vantaggi economici, a seguito di una nuova ricognizione e valutazione degli elementi rilevanti che stanno a fondamento del provvedimento di “ritiro”, in vista dell’esigenza di assicurare il più efficace perseguimento dell’interesse pubblico;

dato atto che, nell’ambito delle controdeduzioni formulate dall’Associazione, è stata altresì rilevata l’assenza dei requisiti previsti dall’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ai fini dell’emanazione, da parte della Regione, del provvedimento amministrativo di revoca della ridetta determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010;

evidenziato, al riguardo che, ai sensi della disposizione legislativa di cui al richiamato art. 21 quinquies, come modificato dalla Legge n. 15/2005, la revoca è un provvedimento di secondo grado avente ad oggetto un precedente atto amministrativo con il quale viene ritirato, con efficacia non retroattiva “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”;

sottolineato di conseguenza che, nell’ambito dei presupposti per il valido esercizio del potere di revoca in autotutela della Pubblica Amministrazione, è compreso il mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione dei provvedimenti e, nel caso di cui trattasi, tale mutamento coincide con il successivo accertamento, da parte del Reparto di Polizia della Guardia di Finanza, di documentazione bancaria falsa presentata alla Regione, da parte del succitato Ente, mediante la sopra citata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita alla rendicontazione del contributo da quest’ultimo percepito;

considerato che tale nuova circostanza di fatto si pone in contrasto con i principi generali della tutela della buona fede, della lealtà nei rapporti tra privati e Pubblica Amministrazione e del buon andamento dell’azione amministrativa, che ne implica, a sua volta, l’imparzialità e la proporzionalità nel rispetto dell’art. 97 della Costituzione;

atteso che, nell’ambito del medesimo punto in contestazione, è stato inoltre eccepito, relativamente al sistema di rendicontazione, “un cambiamento delle regole di gioco” comunicato dalla Regione alla predetta Associazione “solo allorquando i progetti finanziati erano già stati approvati, organizzati e svolti” e quindi alla fine dell’anno 2010;

evidenziato, in proposito, che la concessione di contributi ad enti pubblici e privati viene effettuata dalla Regione, nell’esercizio della sua autonomia, secondo modalità, procedure e criteri di volta in volta stabiliti con apposito provvedimento deliberativo, in attuazione dell’art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i. e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all’azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni;

rilevato che, nel caso di specie, il controllo a campione è stato eseguito dalla Regione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., in base al quale “le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all’erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni”;

attestata, pertanto, la legittima applicazione, da parte della Regione, delle “Modalità di presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione e controllo”, di cui al Titolo I dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013, in quanto normativamente vigenti nell’anno in cui si è

svolto e perfezionato il succitato controllo a campione, che ha avuto luogo successivamente alla liquidazione del contributo assegnato, alla predetta Associazione, nell'annualità 2010;

dato atto che, nell'ambito delle eccezioni controdedotte dall'Associazione, è stata anche messa in rilievo la mancanza della prova delle asserite irregolarità documentali contestate dalla Guardia di Finanza, soprattutto laddove è stato dichiarato che "le valutazioni e considerazioni della nota del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Torino appaiono generiche e non supportate da alcun elemento probatorio";

attestato al riguardo che, nel caso in esame, l'elemento probatorio è incontrovertibilmente costituito dagli estratti conto acquisiti dai militari della Guardia di Finanza a seguito degli accertamenti dagli stessi compiuti, dalla cui certificazione risulta una puntuale elencazione dei pagamenti non eseguiti dall'Associazione, benchè la stessa abbia fornito alla Regione le ricevute di versamento mediante bonifico;

rilevato, pertanto, che l'Amministrazione regionale, a seguito del tempestivo adempimento di tutti gli atti preordinati ad un'attenta e puntuale verifica relativa ai fatti indicati nel processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, è giunta ad un autonomo apprezzamento dei fatti stessi ritenendoli lesivi della clausola generale della buona fede, quale dovere che impone a chiunque di comportarsi lealmente nel compimento di atti giuridicamente rilevanti in modo tale da tutelare la posizione della parte con cui si entra in contatto ed il suo legittimo affidamento;

ritenuto che nel caso in esame, sulla base delle evidenze istruttorie, deve escludersi la sussistenza della buona fede e che non può conseguentemente trovare applicazione l'istituto del legittimo affidamento;

accertata la fondatezza di quanto dichiarato nel sopra citato processo verbale della Guardia di Finanza, e ritenute non accoglibili le controdeduzioni pervenute dall'Associazione, tenuto altresì conto del sovrapporsi degli esercizi finanziari e della conseguente impossibilità di provvedere, alla data del presente provvedimento, all'iscrizione dell'accertamento dell'entrata corrispondente all'importo del contributo assegnato maggiorato degli interessi legali, si ritiene di:

- procedere alla revoca del contributo di Euro 250.000,00 assegnato con la predetta determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010, a favore dell'Associazione Yoshin Ryu di Torino, per il sostegno alla realizzazione del progetto come sopra individuato, stante la rispondenza del presente provvedimento all'effettivo e prevalente interesse pubblico di carattere concreto ed attuale;

- rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento della somma complessiva di Euro 272.644,15 quale quota del capitale già liquidato pari ad Euro 250.000,00, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, per Euro 11.832,35 maturati rispettivamente nel periodo decorrente dalla data di pagamento dell'acconto del 50% del contributo (24.12.2010) fino alla data dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020) e per Euro 10.811,80 dovuti a partire dalla data di pagamento del saldo del restante 50% dello stesso contributo (13.7.2011) fino alla data dell'invio della medesima comunicazione di avvio del procedimento di revoca; (13.10.2020).

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle

attività e dei beni culturali”;

- la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura);
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172”;
- la determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7 dicembre 2010 recante "Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. programma di interventi, per l'anno 2010, a favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative espositive di rilevanza regionale. Spesa complessiva di Euro 1.356.500,00 di cui Euro 30.000,00 sull'impegno delegato 3703/2010 (cap. 166144) ed Euro 1.356.500,00 mediante utilizzo Fondo di anticipazione FinPiemonte S.p.A.”,
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

determina

- di revocare, per le motivazioni in premessa illustrate, il contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino C.F. 08195910016, per il sostegno alla realizzazione del progetto “Giappone, lo spirito nella forma NINGYO – Bambole”;

- di richiedere pertanto all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino la restituzione dell'importo corrispondente al contributo di Euro 250.000,00 concesso con la sopra citata determinazione dirigenziale n. 1386/DB1804 del 7.12.2010, maggiorato degli interessi legali

nel frattempo maturati, per un totale complessivo di Euro 272.644,15;

- di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'accertamento dell'introito della somma complessiva di Euro 272.644,15 quale quota del capitale già liquidato pari ad Euro 250.000,00, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, per Euro 11.832,35 maturati rispettivamente nel periodo decorrente dalla data di pagamento dell'acconto del 50% del contributo (24.12.2010) fino alla data dell'invio della comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020) e per Euro 10.811,80 dovuti a partire dalla data di pagamento del saldo del restante 50% dello stesso contributo (13.7.2011) fino alla data dell'invio della medesima comunicazione di avvio del procedimento di revoca (13.10.2020);

- di notificare, all'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoshin Ryu di Torino, il presente provvedimento, con riserva di provvedere alla comunicazione delle modalità di restituzione della somma come sopra quantificata successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di iscrizione dell'accertamento della relativa entrata.

La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti